

segue deliberazione di Consiglio Comunale N.ro 38 del 24 settembre 2007.

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la tutela del benessere della popolazione canina domestica e di disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** il proliferare del fenomeno dei cani randagi esistente sul territorio comunale e considerati gli inconvenienti provocati dagli stessi;
- **RICHIAMATE:**
  - a) la Legge 14 agosto 1991, N.ro 281 recante "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche;
  - b) la Circolare del Ministero della Sanità 14 maggio 2001, N.ro -5 recante "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, N.ro 281";
  - c) la Circolare del Ministero della Sanità 1996 recante "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";
  - d) la Circolare del Ministero della Sanità 14 maggio 2001, N.ro -6 recante "Applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, N.ro 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
  - e) la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia;
  - f) il Decreto del Ministero dell'Interno 23 marzo 2007 recante "Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di Polizia e Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali" (G.U. -7 maggio 2007, N.ro 104);
  - g) il D.Lgs. 27 gennaio 1992, N.ro 116 recante "Attuazione della direttiva N.ro 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" e successive modificazioni;
  - h) la Legge 12 giugno 1913, N.ro 611 recante "Provvedimenti per la protezione degli animali" e successive modificazioni, in quanto compatibile con la Legge 19 maggio 1954, N.ro 303 recante "Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali";
  - i) gli artt. 500 (diffusione e malattia animali), 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (Maltrattamento di animali), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinques (Divieto di combattimenti tra animali), 544-sexsies (Confisca e pene accessorie), 638 (uccisione e danneggiamento cane altrui), 672 (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (Abbandono di animali) del vigente Codice Penale;
  - j) gli artt. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali) e 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati), delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale;
  - k) l'art. 2052 del vigente Codice Civile (danno cagionato da animale);
  - l) la Legge 20 luglio 2004, N.ro 189 recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
  - m) le Leggi 14 febbraio 1974, N.ro 37 e 25 agosto 1988, N.ro 376 in materia di gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e di diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico;
  - n) la Legge -8 febbraio 2006, N.ro 60 recante "Modifica alla Legge 14 febbraio 1974, N.ro 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico";
  - o) la Legge Regionale 20 luglio 2006, N.ro 16 recante "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione";
  - p) l'art. 1.4.21 del vigente Regolamento Locale di Igiene Tipo, approvato con D.G.R. N.ro 49784 del 28 marzo 1985 e N.ro 52097 del -7 maggio 1985;
  - q) il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. -8 febbraio 1954, N.ro 320 e successive modificazioni;
  - r) la Legge 23 dicembre 1978, N.ro 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale" e successive modifiche;
  - s) il D.Lgs. 31 marzo 1998, N.ro 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I° della Legge 15 marzo 1997, N.ro 59" e successive modifiche;
  - t) gli artt. 37, I° comma, lett. d), e II° comma, 41, 42, 43 e 44 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale dell'Ente N.ro 107 del 20 ottobre 1989, esecutiva;
- **RICHIAMATE** altresì le Ordinanze del Ministro della Salute:
  - 1) 21 dicembre 2001 recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici";
  - 2) 24 dicembre 2002 recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici";
  - 3) -9 settembre 2003 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi;
  - 4) 16 gennaio 2004 recante "Proroga dell'Ordinanza Ministeriale 24 dicembre 2002 su <<Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici>>";
  - 5) 12 dicembre 2006 (Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani) - G.U. 13 gennaio 2007, N.ro 10;
  - 6) 28 marzo 2007 recante "Modifica all'Ordinanza 12 dicembre 2006 <<Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani>>" - G.U. -7 maggio 2007, N.ro 104;

- **VISTA** la vigente Ordinanza Sindacale del Sig. Sindaco pro-tempore dell'Ente N.ro 08/00 del -6 giugno 2000 recante " Ordinanza per prevenzione e repressione randagismo dei cani", emessa con Prot. N.ro 2858/RS;
- **RICHIAMATO** il R.D. 27 luglio 1934, N.ro 1265 recante "Approvazione del T.U. delle Leggi Sanitarie" e successive modificazioni ed integrazioni;
- **RAVVISATA** la necessità di adottare uno specifico Regolamento comunale finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Biandronno (VA) ed a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale;
- **UDITA** la lettura da parte del Consigliere Comunale CALETTI;
- **UDITA** la proposta del Consigliere Comunale VANETTI di consegnare copia del Regolamento a tutti i detentori dei cani e la proposta del Consigliere Comunale GANNA di posizionare i distributori dei sacchetti;
- **VISTO** il vigente Statuto Comunale;
- **RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.ro 267 recante "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche;
- **PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Responsabile competente ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N.ro 267 e successive modifiche;
- Con N.ro voti 12 favorevoli e N.ro voti -3 astenuti (GANNA, BROGGINI, IANNELLA), espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

- 1- **DI APPROVARE**, per le motivazioni specificate in premessa, il "Regolamento comunale " composto da N.ro 11 (diconsi undici) articoli e che, unito al presente Provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2- **DI DARE ATTO** che il presente Provvedimento si è reso necessario per la tutela del benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Biandronno (VA), nonché per la disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale.
- 3- **DI TRASMETTERE** un esemplare del presente Provvedimento:
  - a) al Sig. Sindaco pro-tempore del Comune di Biandronno (VA) nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale ex art. -2, III° comma, del R.D. N.ro 1265/1934 (ora art. -4, II° comma, della Legge 13 marzo 1958, N.ro 296), per doverosa conoscenza;
  - b) al Responsabile dell'Area Servizio di Polizia Locale dell'Ente, per doverosa conoscenza ed i successivi Provvedimenti di competenza;
  - c) al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe Canina presso il Servizio Veterinario dell'Area Distrettuale di Laveno Mombello della AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE, per doverosa conoscenza ed i successivi Provvedimenti di competenza di cui all'art. -9, I° comma, del Regolamento approvato.
- 4- **DI DARE ATTO** che il presente Provvedimento di approvazione del Regolamento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 67, V° comma, del vigente Statuto Comunale.

**ESECUTIVO DAL 29.10.2007**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA  
DEL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA  
DOMESTICA E DI DISCIPLINA DELLA  
CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE**

**allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N.ro 38 del 24 settembre 2007.**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA DOMESTICA E DI DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE**

## **Art. -1 – Oggetto e finalità**

- 1) Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Biandronno (VA) ed a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

## **Art. -2 – Ambito di applicazione**

- 1) Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico (compreso quindi anche il "percorso ciclopedonale" che costeggia il bacino lacuale del Lago di Varese all'interno del territorio comunale), salvo diverse esplicite indicazioni.
- 2) Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.

## **Art. -3 – Raccolta delle deiezioni**

- 1) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori (proprietari degli animali o coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano la custodia) sono sempre tenuti:
  - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successiva raccolta e smaltimento;
  - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
- 2) Chiunque viola le disposizioni previste al I° comma, lett. a), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00, oltre alla asportazione delle deiezioni.
- 3) Chiunque viola le disposizioni previste al I° comma, lett. b), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
- 4) Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

## **Art. -4 – Museruole e guinzagli**

- 1) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori (proprietari degli animali o coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano la custodia) sono sempre tenuti ad applicare la museruola ed il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari ed i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico od aperto al pubblico.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al I° comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dalla Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, oppure dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. -7 del presente Regolamento.

## **Art. -5 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

- 1) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
- 2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 3) I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25 (diconsi venticinque); ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
- 4) La rete e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- 5) L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
- 6) La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre potere raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

- 7) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, una area pubblica o di uso pubblico, ovvero la proprietà privata di un terzo.
- 8) All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
- 9) I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00.
- 10) Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco pro-tempore del Comune di Biandronno (VA) di emettere ulteriori e necessari Provvedimenti.

### **Art. -6 – Particolari situazioni**

- 1) E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in Pubblici Esercizi (bar, ristoranti e simili) ed Esercizi Commerciali (negozi). Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale stesso.
- 2) E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle autovetture o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
- 3) E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
- 4) E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
- 5) Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
- 6) Chiunque viola le disposizioni previste al I° e III° comma dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
- 7) Chiunque viola le disposizioni previste al II°, IV° e V° comma dal presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.
- 8) In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi ed i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

### **Art. -7 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani**

- 1) Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
  - a) coloro che non stipulano una Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00;
  - b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'Ordinanza Ministeriale, detengano od a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 600,00.

### **Art. -8 – Censimento locale dei cani pericolosi**

- 1) Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune di Biandronno (VA) istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art. -7 del presente Regolamento, da comunicare periodicamente aggiornato ai Servizi Veterinari ed agli Organi di Polizia.
- 2) L'Autorità Sanitaria competente, in collaborazione con la A.S.L., potrà stabilire:
  - a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi ed i parametri di rilevazione;
  - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
  - c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile.

### **Art. -9 – Norme di chiusura**

- 1) L'Ufficio Anagrafe Canina (di cui all'art. -7 della L.R. N.ro 16/2006) presso il Servizio Veterinario della Area Distrettuale di Laveno Mombello (VA) della AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE, comunica al Servizio di Polizia Locale dell'Ente, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale di cui al I° comma del precedente art. -7, e quello dei cani pericolosi di cui al precedente art. -8; la Polizia Locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente Regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

### **Art. 10 – Vigilanza**

- 1) Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento spetta a tutti gli Organi di vigilanza individuati dalla Legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli Organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di Guardia Particolare Giurata. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori Organi deputati al controllo ed alla vigilanza ma, in tal caso, occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli Agenti preposti.

### **Art. 11 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Biandronno (VA).